

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRAXI, BALZAMO, SIGNORILE, LOMBARDI, ACHILLI,
MANCA**

Presentata il 28 giugno 1979

**Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione:
partecipazione e gestione democratica degli emigranti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È largamente diffuso tra i nostri connazionali residenti all'estero il convincimento che gli attuali ordinamenti dell'Amministrazione degli affari esteri, centrale e periferica, non garantiscono adeguate forme di partecipazione e di gestione democratica.

Su problematiche assai significative, infatti, quali l'istruzione, la qualificazione professionale, l'applicazione degli accordi di emigrazione e la tutela sanitaria e legale dei lavoratori migranti, la legislazione vigente accentua il carattere esclusivo e chiuso dell'azione amministrativa e tende a configurare ogni legittima aspettativa di partecipazione e collaborazione popolare come inopportuna ai fini delle attribuzioni delle competenze istituzionali.

Ciò appare in contrasto non solo con le indicazioni autorevolmente espresse nel-

la Conferenza nazionale dell'emigrazione e, in genere, con gli attuali livelli di consapevolezza civile che segnano la realtà migratoria italiana, ma anche con le esigenze non più disattendibili di maggiore efficienza e funzionalità dei servizi che si indirizzano a una realtà complessa e variegata quale è quella espressa dal mondo dell'emigrazione.

In carenza di norme e ordinamenti di più largo e garantito spessore democratico si favorisce una condizione di minorità civile e politica dell'emigrazione italiana, la quale contrasta visibilmente sia con il quadro di crescita democratica della società nazionale, sia con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, sia, infine, con la tendenza largamente recepita tra le forze politiche e sociali europee che occorre muoversi rapidamente e

coraggiosamente nel porre in essere forme di parità e integrazione tra le comunità migranti e le diverse società civili.

Già nella passata legislatura v'erano state diverse iniziative legislative, che non poterono esaurirsi positivamente, che affrontavano il problema di dotare la nostra emigrazione di organismi sempre più rappresentativi, capaci di coadiuvare i pubblici poteri della Repubblica, in Italia e all'estero, accentuando il momento della partecipazione popolare ed esaltando il carattere democratico nella gestione dei diversi servizi consolari.

Per non aver adeguatamente e tempestivamente modificato, secondo questi principi, le norme e gli ordinamenti vigenti a livello consolare, si sono, tra l'altro, favorite condizioni di scarsa omogeneità tra le diverse circoscrizioni consolari poiché, in alcune sedi, si sono avute iniziative autonome che hanno veduto il sorgere di comitati consolari democraticamente eletti che già realizzano forme apprezzate di collaborazione con le autorità consolari. Ciò tuttavia non esime dall'obbligo di introdurre normative chiare e univoche che istituzionalizzino adeguandolo e modificandolo, quanto già realizzato fuori di un quadro sistematico di riferimento.

La presente proposta fissa, all'articolo 1, in 2000 il numero minimo di connazionali residenti nella Circoscrizione consolare per dare veste giuridica al Comitato consolare.

I suoi compiti vengono fissati nell'articolo 2, mentre nel successivo articolo 3 viene stabilito il rapporto proporzionale tra membri degli istituendi Comitati consolari e consistenza numerica della collettività italiana residente nella circoscrizione.

Nell'articolo 4 si stabiliscono le condizioni che rendono valide le decisioni as-

sunte dai Comitati, mentre l'articolo 5 indica le procedure per l'elezione del Presidente e il successivo articolo 6 quelle previste per la sostituzione di membri dimissionari, trasferiti o, comunque, decaduti.

L'articolo 7 indica la periodicità minima delle convocazioni dei Comitati consolari e l'articolo 9 stabilisce i modi e i tempi secondo i quali, nelle materie previste, il titolare dell'ufficio consolare chiede il parere di competenza, vincolante o consultivo, al Comitato consolare.

Questo articolo come i precedenti ed i successivi articoli 11 e 12 risolvono con la necessaria chiarezza le competenze e le responsabilità istituzionali che appartengono alle autorità consolari, nei cui confronti gli eligendi Comitati debbono stabilire un rapporto di piena collaborazione e rispetto delle sfere di reciproca autonomia.

Le norme elettorali sono comprese negli articoli 12 e seguenti: in particolare l'articolo 12 fissa in 18 anni l'età minima per partecipare al voto, che, come chiarisce l'articolo 13, avviene secondo i principi che regolano le elezioni con il sistema proporzionale, per liste e con le garanzie di segretezza previste dalle norme vigenti.

Mentre gli articoli 14 e 15 trattano dei modi di indizioni delle elezioni e di presentazione delle liste, l'articolo 16 fissa la composizione del previsto Comitato elettorale, da istituire presso ciascun ufficio consolare, che privilegia la presenza delle forze politiche, sindacali e associazionistiche più rappresentative a livello nazionale.

I successivi articoli fissano le diverse procedure atte a garantire alle elezioni dei Comitati consolari il carattere di democrazia e sviluppo civile che è il dato qualificante del nuovo quadro rappresentativo che si intende introdurre con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In ciascuna circoscrizione consolare in cui siano residenti almeno 2.000 cittadini italiani è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

ART. 2.

Il Comitato affianca le autorità consolari svolgendo funzioni consultive in materia di promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati, promuovendo indagini conoscitive sui problemi della collettività italiana, cooperando con il Console all'attuazione di iniziative idonee a tutelare i diritti dei connazionali residenti nella circoscrizione consolare.

In particolare il Comitato deve:

a) concorrere alla difesa dei diritti civili e sociali garantiti dalla Costituzione repubblicana nonché al rispetto delle norme della Comunità economica europea e degli accordi di emigrazione e delle leggi del paese ospitante che concernono i lavoratori stranieri;

b) vigilare sul rispetto dei contratti di lavoro che concernono lavoratori italiani e prendere gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali;

c) vigilare sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro;

d) vigilare sulle condizioni e sul costo degli alloggi;

e) informare e tutelare i lavoratori italiani in materia fiscale;

f) vigilare sulla reale applicazione delle norme sulla gestione sociale della scuola e sugli organi ad essa preposti, perseguendo l'obiettivo di un migliore inserimento della collettività italiana nella

società di accoglimento, la conservazione della lingua italiana, il mantenimento di legami con la realtà politica e culturale italiana;

g) promuovere ed incoraggiare iniziative nel campo della assistenza sanitaria e legale;

h) promuovere ed incoraggiare iniziative da parte italiana e del paese ospitante sulla migliore utilizzazione del tempo libero;

i) promuovere la costituzione di associazioni rappresentative dei lavoratori emigrati aventi compiti culturali, assistenziali e di utilizzazione del tempo libero, nonché coordinare e controllare l'attività delle associazioni esistenti;

l) promuovere, in collaborazione anche con le collettività di emigranti di altre nazionalità quelle iniziative atte a favorire un clima di armonia con la popolazione locale ed a facilitare l'integrazione reciproca;

m) esercitare un controllo sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti della circoscrizione consolare che svolgono attività sociali, assistenziali e culturali e ricreative a favore della collettività italiana.

ART. 3.

Il Comitato è composto da un numero di membri proporzionale alla consistenza della collettività italiana nella seguente proporzione:

a) 11 membri fino a 10.000 cittadini italiani;

b) 15 membri fino a 20.000 cittadini italiani;

c) 19 membri fino a 50.000 cittadini italiani;

d) 31 membri fino a 100.000 cittadini italiani;

e) 41 membri oltre 100.000 cittadini italiani.

A tal fine si utilizzano gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

ART. 5.

Il Console, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione del Comitato consolare, entro 10 giorni dalla sua elezione, per eleggere il Presidente a maggioranza assoluta di voti. Nel caso che al primo scrutinio non venga raggiunta la maggioranza richiesta, si procede all'elezione a maggioranza semplice.

ART. 6.

I membri del Comitato restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I membri dimissionari, trasferiti, decaduti o deceduti sono sostituiti con i nominativi immediatamente seguenti nella lista cui appartenevano i membri decaduti. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Comitato senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla carica. Se vengono a mancare più della metà dei membri il comitato decade e deve essere rieletto entro 3 mesi.

ART. 7.

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale del comitato. Il presidente convoca il comitato almeno una volta ogni 2 mesi e tutte

le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute del comitato sono pubbliche.

ART. 8.

Il Comitato elegge a maggioranza di voti nel suo seno il comitato esecutivo composto dal presidente e da 4 membri, per i comitati fino a 19 componenti, da 6 per gli altri comitati.

ART. 9.

Il Console, nelle materie di cui all'articolo 2, deve chiedere il parere vincolante del Comitato consolare, e può richiedere parere consultivo per attività consolari e iniziative straordinarie non previste dalle norme della presente legge.

Il Comitato consolare deve provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Console dà corso ai provvedimenti che competono al suo ufficio.

ART. 10.

Il Comitato ha di regola la sua sede nell'Ufficio consolare. Il titolare del predetto ufficio deve mettere a disposizione del comitato un locale idoneo e tutto il materiale necessario per il suo funzionamento. Il titolare dell'Ufficio consolare deve facilitare in ogni modo l'attività del comitato, accreditarla presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del comitato, o vi delega un suo rappresentante, ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

Presso ogni ufficio consolare deve essere istituito un albo per le comunicazioni del Comitato.

ART. 11.

La segreteria del Comitato consolare è costituita da un impiegato dell'ufficio consolare che ha diritto di parola ma non di voto.

NORME ELETTORALI

ART. 12.

Il Comitato consolare è eletto da tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione elettorale che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso del passaporto e del permesso di soggiorno nonché dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 13.

L'elezione del Comitato avviene:

- a) con il sistema proporzionale;
- b) per liste;
- c) con voto diretto, personale e segreto.

ART. 14.

Il titolare dell'Ufficio consolare convoca le elezioni entro tre mesi dall'approvazione della presente legge e, successivamente, tre mesi prima della scadenza del mandato del Comitato.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana della circoscrizione mediante affissione di apposito comunicato all'albo di cui all'articolo 10 e attraverso la stampa, la radiotelevisione, inviti scritti e assemblee nelle sedi consolari.

ART. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 100 elettori, aventi diritto di voto, non candidati e residenti nella circoscrizione consolare da almeno 1 anno.

Le liste dei candidati vengono presentate a un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli Uffici

consolari, entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni del quale non possono far parte i presentatori delle liste e i candidati.

ART. 16.

Il Comitato elettorale circoscrizionale è nominato dal titolare dell'ufficio consolare o da un suo delegato, che ne assume la presidenza ed è costituito da componenti designati dalle forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale, dalle tre associazioni degli emigrati e dai delegati delle tre confederazioni sindacali maggiori.

Il comitato elettorale circoscrizionale decide numero e dislocazione dei seggi, convalida le firme di presentazione e le liste dei candidati, nomina i presidenti e gli scrutatori, fissa la data delle elezioni, sovrintende al loro svolgimento e ne convalida il risultato, curando poi la pubblicazione dei risultati mediante affissione all'albo di cui all'articolo 10.

ART. 17.

Ogni elettore può esprimere il voto presso uno dei seggi delle circoscrizioni di residenza, dietro presentazione del passaporto e del permesso di soggiorno. Il presidente di seggio deve prendere nota, in apposito registro dei dati dei votanti. Tale registro viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati, che ne cura altresì la pubblicazione all'albo di cui all'articolo 10.

ART. 18.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare non oltre cinque preferenze e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.

ART. 19.

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 20.

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data mediante affissione dei risultati all'albo di cui all'articolo 10.

ART. 21.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è abrogato.

ART. 22.

I titolari degli uffici consolari devono indire le elezioni dei Comitati consolari entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 23.

Non sono consentite assunzioni di personale presso le sedi degli uffici consolari, salvo i casi di comprovata e urgente necessità delle nostre comunità, da stabilirsi di comune intesa con i Comitati consolari eletti ai sensi della presente legge.

All'onere finanziario di 1.000 milioni per le prime elezioni, si provvede con imputazione a un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni.